

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 aprile 2010, n. 1106

D.l.vo n. 152/2006 e s.m.i. Modalità per la corretta gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e da potature.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, di concerto con l'Assessore all'Ecologia, dott. Onofrio Introna, sulla base dell'istruttoria espletata rispettivamente dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal dirigente dell'Ufficio e dai Dirigenti del Servizio Agricoltura, del Servizio Ecologia e del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, riferisce quanto:

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del decreto L.vo 152/06 e s.m.i. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché al fine di preservare le risorse naturali.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce le norme in materia ambientale e nella Parte Quarta definisce le norme in materia di gestione dei rifiuti.

Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 definisce "*Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*".

Lo stesso decreto legislativo n. 152/2006 all'art. 183 definisce rifiuto: "*qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A (dello stesso decreto) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.*" Inoltre, l'art. 184 classifica i rifiuti, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, riportando al punto 3 lettera a), tra i rifiuti speciali "*i rifiuti da attività agricole e agro-industriali*".

Il D.lvo. 16 gennaio 2008, n. 4 integra l'art 185 del D.l.vo 152/06, specificando che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.l.vo 152/06 i seguenti rifiuti agricoli: "*materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola*", ed al punto 2 li assimila ai sottoprodotti. Possono, pertanto, essere

sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: "*materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, ...*".

Sulla base anche delle sollecitazioni pervenute dalle OO.PP. agricole per una razionale applicazione delle norme che regolano la gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e potature ed a seguito degli approfondimenti riguardanti una gestione, da parte delle aziende agricole, che sia coerente con le suddette norme e che salvaguardi, al contempo, la necessità di contrastare il continuo diffondersi di gravi patologie per importanti colture agrarie regionali, si ritiene opportuno definire la corretta gestione dei residui dei vegetali finalizzata al contenimento dei parassiti vegetali e animali nonché al rispetto dei principi della tutela ambientale.

Considerato che i residui vegetali di cui sopra costituiscono la 'biomassa' intendendosi con tale termine la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, dalla selvicoltura e dalle industrie connesse, per ciò che interessa il presente atto con specifico riferimento alle potature di frutteti, di vigneti, di oliveti, che possono fornire annulamente annualmente una rilevante quantità di combustibile per la produzione di energie, così come emerge dallo studio commissionato dal Servizio Agricoltura nell'ambito del Programma regionale "PROBIO" di cui alla DGR n. 1933 del 27/11/07.

Considerati gli interventi messi in atto dal Servizio Ecologia attraverso il Regolamento regionale 14 luglio 2008, n. 12 "*Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomasse*", volto ad incentivare la filiera corta biomassa-energia, che definisce, tra l'altro, il "*piano di approvvigionamento degli impianti alimentati a biomassa*".

Si prende atto che nelle Misure 121, 123 e 311 del Programma di Sviluppo Rurale della Puglia 2007-2013 sono previste risorse finanziarie per le aziende che intendano dotarsi di impianti per ricavare energia dalle biomasse, allo scopo di ridurre il costo energetico per le aziende agricole e di promuovere la diversificazione del reddito aziendale, nella considerazione che tali pratiche di utilizzo

delle biomasse rientrino nella corretta gestione dei residui vegetali agricoli, con l'obiettivo di diffondere tale pratica sul territorio regionale, con un elevato vantaggio ambientale connesso al risparmio energetico e alla diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Vista la nota tecnica dell'Ufficio Osservatorio Fitosanitario Regionale, acquisita agli atti del dirigente del Servizio Agricoltura al prot. n. 36636 del 23/04/2010, nella quale si riportano indicazioni in merito alla impellente necessità di distruggere il materiale proveniente da sfalci o da potature in relazione alla presenza di parassiti sui residui vegetali, ed in particolare è riportato quanto segue: *“La difesa delle colture viene oggi gestita da criteri di controllo che rispettano i principi della difesa integrata, regolamentati anche dalla Direttiva Comunitaria 128/99. Tra i principi generali della difesa integrata vengono anche considerate le tecniche agronomiche, tra cui quella della rimozione e distruzione delle parti vegetative infette o infestate da parassiti.*

Rientrano pertanto nelle buone pratiche agricole azioni come la rimozione durante le fasi di potatura di tutte le parti che risultano compromesse dai parassiti. In particolare, alcuni parassiti possono interessare una vasta superficie vegetativa o dei frutti specialmente quando i trattamenti effettuati non sono in grado di contenere sufficientemente l'avversità. E' il caso nell'olivo di malattie fungine come l' 'occhio di pavone', la 'cercosporiosi', la 'lebbra', ecc., o di parassiti animali come la 'cocciniglia mezzo grano di pepe', il 'rodilegno giallo', gli ' scolitidi', ecc.

Nella vite o altri fruttiferi sono diversi i parassiti che trovano il loro sito di svernamento sui rami o sui sarmenti.

Vanno, pertanto, agevolati e favoriti sistemi di distruzione di materiale infetto direttamente in azienda al fine di evitare anche la diffusione con il trasporto in altri siti.

Tale metodo viene anche reso obbligatorio da regolamenti o direttive comunitarie e da decreti ministeriali quando si devono eradicare parassiti da quarantena. Le normative in tal senso sono ben precise nell'indicare il divieto di trasporto o di spostamento di qualsiasi materiale vegetale che sia infetto da tali parassiti da quarantena dal sito di ritrovamento.

I criteri di distruzione sono diversi, ma tutti devono avere l'obiettivo di eradicare la presenza del parassita dal luogo interessato. Sono, pertanto, in uso metodi come l'asportazione, la triturazione, la bruciatura e l'interramento. In molti casi la triturazione e l'interramento non risolvono il problema della riduzione dell'inoculo presente sulla coltura in quanto i parassiti continuano a permanere anche su piccole parti di vegetazione, per cui si ritiene necessario utilizzare sistemi più radicali.”

Considerato che il Servizio Agricoltura è da tempo impegnato, in collaborazione con il Servizio Ecologia, a porre in essere azioni mirate a contrastare il fenomeno dell'abbandono dell'attività agricola, attività peraltro già caratterizzata da una marcata polverizzazione e frammentazione delle aziende agricole pugliesi, nonché a definire opportunità per le aziende agricole ricadenti in aree Rete Natura 2000 ed in aree destinate a parchi, in accompagnamento agli obblighi di una gestione dell'attività agricola compatibile con la salvaguardia e la tutela dell'ambiente naturale.

Considerato che la norma sulla condizionalità recepita con la D.G.R. n. 525 del 23/02/2010 “Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F n. 30125 del 22/12/2009 relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo Rurale”. Revoca della Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2008, n. 2460”, regolamenta la gestione delle stoppie e dei residui colturali.

Considerato che nei Siti Rete Natura 2000 e nelle aree parco esistono normative che disciplinano e regolamentano le attività agricole ed in particolare i tempi e le modalità di bruciatura dei residui vegetali.

Considerato che la procedura di bruciatura può entrare in contrasto con la normativa relativa ai Siti Rete Natura 2000 e alle aree parco.

Considerato che per quanto riguarda all'emergenza incendi che annualmente si presenta nel periodo estivo, esiste una normativa specifica di cui

tener conto quale l'ultimo decreto del Presidente della Giunta regionale 249/09 relativo a " Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2009, ai sensi della L. 353/2000 e della L.r. 18/2000."

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene prioritario mettere in atto tutte le iniziative utili alla corretta gestione dei residui vegetali, con la finalità di favorire la più corretta applicazione dalla normativa in vigore riguardo la gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e da potature, nonché il controllo della diffusione di malattie parassitarie sul territorio regionale.

A tal fine si propone di istituire un tavolo tecnico coordinato dal Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale insieme ai rappresentanti del Servizio Ecologia e del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dell'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana ed ai rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori, finalizzato alla redazione di un regolamento regionale relativo alle procedure di utilizzo agricolo e/o di bruciatura dei residui vegetali.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, di concerto con l'Assessore all'Ecologia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari di concerto con l'Assessore all'Ecologia;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dai Dirigenti degli Uffici e dai Dirigenti del Servizio Agri-

coltura, del Servizio Ecologia e del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente riportate;
- di favorire, attraverso azioni condivise, il rispetto della normativa vigente nella gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e potature;
- di promuovere presso le opportune sedi nazionali ed europee, nella qualità di Regione capofila delle regioni e delle Province autonome italiane per la materia dell'agricoltura, un approfondimento degli aspetti tecnici e normativi relativi ad una adeguata definizione dei residui vegetali provenienti da attività agricole ai fini del loro corretto smaltimento;
- di dare atto che i residui vegetali di cui sopra, ai sensi della vigente disciplina, sono da considerarsi sottoprodotti di produzione il cui utilizzo sarà disciplinato con apposito regolamento;
- di istituire un tavolo tecnico coordinato dal Servizio Agricoltura dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale insieme ai rappresentanti del Servizio Ecologia e del Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica dell'Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana ed ai rappresentanti delle associazioni di categoria degli agricoltori, con la finalità di redigere un regolamento relativo alle procedure di utilizzo agricolo e/o di bruciatura dei residui vegetali. Tale regolamento ha lo scopo di favorire, attraverso azioni condivise, il rispetto della normativa vigente nella gestione dei residui vegetali provenienti da sfalci e potature;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lett. e), L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presiden-te della Giunta
Dott. Nichi Vendola